



C.N.E.C.

CENTRO NAZIONALE ECONOMI DI COMUNITÀ

STATUTO

Roma, 24 ottobre 2012

TITOLO I - FINALITÀ COMPITI E MEMBRI DEL CNEC

ART. 1 - E' costituita, con sede legale in Roma, l'Associazione denominata Centro Nazionale Economi di Comunità (C.N.E.C.) fra istituzioni religiose ed ecclesiastiche, associazioni e movimenti ecclesiali, nonché istituzioni ed opere locali facenti capo agli stessi enti.

Non ha finalità di lucro ed è apolitica e apartitica. Le cariche sociali sono gratuite, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo assunta per motivi di particolare rilievo.

Possono far parte dell'associazione anche persone fisiche, le quali collaborino con le suddette istituzioni per la soluzione di problemi specifici della loro attività.

ART. 2 - Il C.N.E.C. aderisce alla Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali (C.N.A.L.) in virtù della propria caratterizzazione di apporto laicale a favore dei propri associati. Può altresì aderire, con delibera del Consiglio Direttivo, ad altre associazioni o enti, quando ciò torni utile e complementare al diretto conseguimento dei fini sociali.

Opera su tutto il territorio dell'Europa Unita attraverso uffici, stabiliti nelle circoscrizioni territoriali individuate e deliberate dal Consiglio direttivo.

ART. 3 - Il C.N.E.C. si propone di:

- a) studiare e approfondire i problemi della mansione economica in rapporto ai fini specifici e alle diverse esigenze dei vari tipi di comunità ed enti, promuovendo all'occorrenza norme di indirizzo e soluzioni anche legislative, secondo l'evoluzione delle situazioni e dei tempi;
- b) svolgere attività di assistenza tecnico-amministrativa per economisti, amministratori e collaboratori degli enti di cui all'art. 1, contribuendo alla loro preparazione professionale ed aggiornamento tecnico;
- c) effettuare beneficenza e attività di intervento a favore delle attività missionarie degli Istituti religiosi e a sostegno delle comunità di clausura;
- d) esercitare, a favore dei propri iscritti, le azioni collettive di cui alla legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive integrazioni e modificazioni;

Le attività di formazione e di aggiornamento sono rivolte prevalentemente agli associati.

ART. 4

I Membri del C.N.E.C. si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, soci benemeriti, soci sostenitori.

I soci fondatori sono quelli risultanti dall'atto costitutivo.

Soci ordinari sono quelli indicati nell'art. 1, i quali abbiano fatto domanda di adesione al C.N.E.C..

Soci benemeriti sono quelli nominati dall'assemblea su proposta del Consiglio direttivo, in virtù di particolari benemeritenze acquisite verso il C.N.E.C., specialmente nella promozione e organizzazione di attività sociali.

Soci sostenitori sono quelli che offrono un contributo economico, in misura stabilita dal Consiglio Direttivo, superiore alla quota sociale annuale.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci maggiori di età hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

ART. 5 - I Soci sono tenuti all'osservanza di tutte le norme che disciplinano il funzionamento e l'operatività del C.N.E.C..

La qualifica di socio si perde: a) per esplicita rinuncia da parte dell'interessato; b) per cessazione dei requisiti in base ai quali era stata attribuita; c) per esclusione, a seguito di gravi inadempienze rispetto agli obblighi statutari o di comportamenti incompatibili con le finalità dell'associazione.

La perdita della qualifica di socio è dichiarata dal Consiglio direttivo.

Il provvedimento è impugnabile a norma dell'art. 8 del presente statuto.

I soci che abbiano receduto, o siano stati esclusi, o comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, nulla possono ripetere dalla stessa, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione medesima. La quota ed i contributi associativi sono intrasmissibili, irripetibili e non trasmissibili.

TITOLO II - GLI ORGANI DEL C.N.E.C.

ART. 6 - Organi del C.N.E.C. sono: a) l'Assemblea; b) il Presidente; c) il Comitato di presidenza; d) il Consiglio direttivo, e) il Collegio dei revisori dei conti.

L'ASSEMBLEA

ART. 7 - L'Assemblea è composta dal Presidente dell'Associazione e dai soci aventi diritto di voto. Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, laddove prevista.

All'assemblea possono partecipare, su invito del Presidente, i rappresentanti di organizzazioni ecclesiali o aventi finalità simili a quelle del C.N.E.C.

ART. 8 - L'Assemblea, con votazioni distinte:

- a) elegge, tra i soci, il Presidente, che dovrà essere necessariamente membro consacrato di istituzioni religiose, enti ecclesiastici, movimenti ecclesiali.
- b) elegge, tra i soci, un numero di consiglieri non inferiore a dieci e non superiore a sedici, da fissarsi con delibera assembleare, i quali costituiscono, con il Presidente, il Consiglio direttivo;
- c) elegge, anche tra non soci, i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
- d) traccia le linee generali per il conseguimento delle finalità istituzionali;
- e) approva il programma annuale di attività del C.N.E.C., il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo;
- f) determina la misura della quota associativa annuale;
- g) nomina, su proposta del Consiglio direttivo, i soci benemeriti ed i soci sostenitori;
- h) decide in via definitiva sui ricorsi avverso i provvedimenti di esclusione dall'associazione, alla prima riunione successiva alla data dell'esclusione.
- i) delibera, in seduta straordinaria, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione.
- l) in caso di scioglimento o di estinzione dell'ente, delibera la nomina di uno o più commissari liquidatori, i quali provvederanno alle operazioni di liquidazione a norma del codice civile.

ART. 9 - L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio sociale dell'anno precedente e del bilancio preventivo riferito all'anno successivo.

L'Assemblea è altresì convocata entro sessanta giorni dalla data di richiesta scritta da un decimo dei soci con diritto di voto oppure dalla maggioranza del Consiglio direttivo. Nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Le convocazioni, da effettuarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione con indicazione dell'ordine del giorno formulato dai richiedenti, sono effettuate per posta

elettronica oppure, in alternativa, mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione o mediante pubblicazione sul "Notiziario" del C.N.E.C..

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età o, in mancanza, dal consigliere più anziano d'età.

ART. 10 – Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, tutte le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza semplice ai voti e qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

E' ammessa la partecipazione all'assemblea mediante delega scritta intestata ad altro socio. Il socio delegato può portare fino a cinque deleghe.

Nelle deliberazioni assembleari di approvazione del rendiconto consuntivo, del bilancio preventivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità personale, i componenti del Consiglio direttivo non possono partecipare al voto. Non sono considerati voti espressi le schede bianche, le astensioni, i voti dubbi.

IL PRESIDENTE

ART. 11 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, di cui cura i rapporti istituzionali con facoltà di agire e resistere in giudizio o davanti a qualsiasi altra autorità, conferendo i relativi mandati di rappresentanza.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Comitato di presidenza, il Consiglio direttivo, gli Organismi consultivi. Può invitare alle riunioni degli Organi collegiali persone esperte nelle materie da trattare

Può delegare alcune attribuzioni al Vice Presidente. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una volta soltanto. In caso di assenza, è sostituito nella totalità e pienezza dei poteri dal Vice Presidente.

IL COMITATO DI PRESIDENZA

ART. 12 - Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente e da quattro membri del Consiglio Direttivo. Nella sua prima riunione nomina il Vice Presidente e il Segretario generale.

E' convocato almeno nove volte l'anno. E' altresì convocato quando ne facciano richiesta due suoi componenti con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. In tal caso la riunione avrà luogo entro quindici giorni dalla richiesta.

Il Comitato di presidenza:

- è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria,
- propone al Consiglio direttivo i programmi annuali delle attività sociali,
- predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo,
- delibera sulle assunzioni e i licenziamenti del personale dipendente e sul relativo trattamento economico e normativo,
- affida la direzione degli Uffici territoriali a persone idonee, tenendo conto di indicazioni e proposte dai soci del C.N.E.C. valutate dal Consiglio Direttivo,
- può adottare deliberazioni di urgenza, a maggioranza semplice, da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo nella riunione successiva.

In sede deliberativa, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.13 - Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, e dai consiglieri eletti dall'Assemblea.

Nella sua prima riunione nomina i quattro membri del Comitato di Presidenza scelti tra i consiglieri.

Dura in carica quattro anni. I suoi componenti sono rieleggibili per due mandati.

Qualora un consigliere decada dal mandato, il Consiglio immediatamente lo sostituisce col primo dei candidati non eletti, il quale dura in carica fino alla scadenza del mandato consiliare.

Se viene meno il Presidente, l'Assemblea viene convocata, entro tre mesi, per deliberare la sua sostituzione.

Gli altri Organi collegiali, in caso di defezioni, rimangono in carica nella composizione ridotta e fino alla scadenza originaria del loro mandato.

ART. 14 - Il Consiglio direttivo è convocato almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. In tal caso la riunione avverrà entro trenta giorni dalla data della richiesta, la quale conterrà gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio sono valide ove sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni consiliari sono assunte a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

I membri che non partecipano, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive, decadono dalla carica di consigliere.

ART. 15 - Il Consiglio Direttivo:

- è investito di tutti i poteri per l'indirizzo dell'associazione e l'amministrazione straordinaria dell'Associazione;
- può conferire l'esercizio di alcuni dei propri poteri al Presidente dell'Associazione e/o al Comitato di Presidenza;
- stabilisce i programmi annuali di attività proposti dal Comitato di presidenza e ne verifica l'attuazione;
- si esprime sul rendiconto consuntivo e sul bilancio preventivo da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea;
- propone la misura delle quote associative annuali;
- delibera l'ammissione dei nuovi soci, salvo che per i soci benemeriti e per i soci sostenitori;
- coopta nel proprio seno rappresentanti di organismi o enti aventi finalità analoghe a quelle del C.N.E.C.. I membri cooptati hanno voto consultivo;
- autorizza la costituzione di uffici periferici;
- emana norme regolamentari per l'attuazione dello statuto;
- istituisce organismi consultivi o commissioni tecniche competenti per lo studio, la definizione di programmi o di specifici progetti connessi alle finalità del C.N.E.C..

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 16 - Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, uno dei quali deve risultare iscritto nel registro dei revisori contabili, e due supplenti. E' eletto dall'Assemblea. I suoi componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nella prima riunione i membri effettivi eleggono il Presidente dell'Organo collegiale. Il Collegio è convocato dal suo presidente o da chi ne fa le veci.

Esso controlla in punto di legittimità l'attività amministrativa dell'Associazione e redige la relazione illustrativa al rendiconto consuntivo. Delibera a maggioranza.

Il Collegio dei revisori ha il dovere di assistere all'assemblea indetta per l'approvazione del rendiconto consuntivo.

Il Collegio dei revisori, su invito del Presidente dell'Associazione, assiste alle riunioni degli altri Organi collegiali statutari.

TITOLO III - IL SEGRETARIO GENERALE

ART. 17 - Il Segretario Generale è responsabile di tutte le attività esecutive ed è preposto al funzionamento degli uffici centrali e al coordinamento di quelli periferici.

Esegue le decisioni adottate dal Consiglio direttivo, dal Comitato di presidenza e dal Presidente.

Partecipa, con voto consultivo, alle riunioni dell'Assemblea, del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo e redige il verbale delle **relative** riunioni, salvo diversa disposizione del Presidente.

TITOLO IV - L'ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

ART. 18 - Gli uffici periferici del C.N.E.C. sono istituiti con decisione del Consiglio direttivo, il quale ne affida la direzione a soci scelti a propria discrezione.

Gli uffici periferici sono assoggettati alle direttive, al controllo e verifica da parte degli Organi centrali del C.N.E.C..

Compito precipuo di tali uffici è quello di promuovere ed organizzare i servizi e le iniziative diretti a realizzare gli scopi statutari.

Le attività locali sono, in ogni caso, da concordare preventivamente con il Segretario generale.

TITOLO V - IL PATRIMONIO

ART. 19 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili comunque ad essa pervenuti, nonché dagli eventuali fondi, accantonamenti, riserve e avanzi di gestione.

L'Associazione ha la facoltà di reperire fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, mediante l'organizzazione di occasionali raccolte pubbliche, mediante le cessioni, anche a terzi, di proprie pubblicazioni dirette prevalentemente ai propri associati.

E' fatto assoluto divieto di ripartizione o assegnazione ai soci in qualsiasi forma degli utili e degli avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'associazione o di estinzione della stessa per qualunque causa, il patrimonio residuo della liquidazione viene, a norma dell'art. 31 del codice civile, devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20 - L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto consuntivo, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti e dal parere espresso dal Consiglio direttivo, viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 maggio dell'anno successivo. Il rendiconto economico e finanziario è depositato, a disposizione dei soci, presso la sede sociale nei 15 giorni precedenti l'Assemblea convocata per la sua approvazione.

I soci possono trarne copia a loro spese.

Il bilancio preventivo, corredato dal parere espresso dal Consiglio Direttivo, viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di esercizio.

Art. 21 - Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene:

- Libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci;
- Libro dei verbali del Comitato di Presidenza;
- Libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- Libro dei verbali dei Revisori dei Conti;
- Libro dei soci.

Responsabile della tenuta dei libri è il Presidente dell'Associazione.

TITOLO VI - RINVIO

ART. 22 - Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile in materia di associazioni, in quanto applicabili.